Studio Notarile Dott. Francesco D'Ambrosi - Viale della Repubblica 276 - Tel. 0574 574609/10 - 59100 Prato

REGISTRATO ALL'AGENZIA DELL'ENTRATE
UFFICIO DI PRATO
IL 08/03/2013
AL N. 2561
Serie 1T

Repertorio N. 44159 Raccolta N. 21272

ATTO COSTITUTIVO DI FEDERAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di febbraio, in Prato nel mio studio notarile al Viale della Repubblica n. 276.

Innanzi a me dr. **FRANCESCO D'AMBROSI**, Notaio, residente in Prato ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato;

SI SONO COSTITUITI

arch. **GIGLI PAOLA**, nata ad Arezzo (AR) il 13 ottobre 1957, la quale interviene al presente atto non in proprio bensì in qualità di Presidente dell'" **ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI AREZZO**", con sede in Arezzo (AR), via Vittorio Veneto n. 5, Codice Fiscale 92001850517, domiciliata per la carica presso la sede dell'ordine, in virtù dei poteri attribuitile dallo statuto, dall'atto di nomina ed in esecuzione della delibera del Consiglio dell'Ordine in data 6 settembre 2012;

arch. **CELLAI GIANFRANCO**, nato a Pistoia (PT) l'1 dicembre 1953, il quale interviene al presente atto non in proprio bensì in qualità di Presidente dell'" **ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA**", con sede in Pistoia (PT), via Sant'Andrea n. 49, Codice Fiscale 90001990473, domiciliato per la carica presso la sede dell'ordine, in virtù dei poteri attribuitigli dallo statuto, dall'atto di nomina ed in esecuzione della delibera del Consiglio dell'Ordine in data 24 settembre 2012;

arch. **SCRIMA LUIGI**, nato a Foggia (FG) il 28 luglio 1959, il quale interviene al presente atto non in proprio bensì in qualità di Presidente dell'" **ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PRATO**", con sede in Prato (PO), via Pugliesi n. 26, Codice Fiscale 92054190480, domiciliato per la carica presso la sede dell'ordine, in virtù dei poteri attribuitigli dallo statuto, dall'atto di nomina ed in esecuzione della delibera del Consiglio dell'Ordine in data 10 settembre 2012;

arch. **CECCHERINI ALESSANDRO**, nato a Siena (SI) il 5 gennaio 1964, il quale interviene al presente atto non in proprio bensì in qualità di Presidente dell'" **ORDINE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI SIENA**", con sede in Siena (SI), via Pantaneto n. 7, Codice Fiscale 92001420527, domiciliato per la carica presso la sede dell'ordine, in virtù dei poteri attribuitigli dallo statuto, dall'atto di nomina ed in esecuzione della delibera del Consiglio dell'Ordine in data 13 settembre 2012;

arch. **CECCHINI ELVIO RAFFAELE**, nato a Lucca (LU) il 9 luglio 1951, il quale interviene al presente atto non in proprio bensì in qualità di Presidente dell'" **ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA**

DI LUCCA", con sede in Lucca (LU), piazza San Giovanni n. 4, Codice Fiscale 92002650460, domiciliato per la carica presso la sede dell'ordine, in virtù dei poteri attribuitigli dallo statuto, dall'atto di nomina ed in esecuzione della delibera del Consiglio dell'Ordine in data 23 aprile 2012;
arch. **PETTINI PIETRO**, nato a Grosseto (GR) il 23 febbraio 1952, il quale interviene al presente atto non in proprio bensì in qualità di Presidente dell'" **ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO**", con sede in Grosseto (GR), via Roma n. 15, Codice Fiscale 92006170531, domiciliato per la carica presso la sede dell'ordine, in virtù dei poteri attribuitigli dallo statuto, dall'atto di nomina ed in esecuzione della delibera del Consiglio dell'Ordine in data 3 ottobre 2012;
arch. **COLTELLI ELISABETTA**, nata a Pisa (PI) l'11 ottobre 1958, la quale interviene al presente atto non in proprio bensì in qualità di Presidente dell'" **ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO**", con sede in Livorno (LI), via Largo del Duomo n. 15, Codice Fiscale 92014260498, domiciliata per la carica presso la sede dell'ordine, in virtù dei poteri attribuitile dallo statuto, dall'atto di nomina ed in esecuzione della delibera del Consiglio dell'Ordine in data 20 febbraio 2013;
cittadini italiani della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo.
I costituiti ordini, come sopra rappresentati, convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

Si costituisce tra i costituiti ordini "ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI AREZZO", "ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA", "ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PRATO", "ORDINE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI SIENA", "ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI LUCCA", "ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO" ed "ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO" una federazione con la denominazione " **FEDERAZIONE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI TOSCANI**", con sede nel Comune di Lucca (LU), in piazza San Giovanni n. 4, presso la sede dell'"ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI LUCCA".

ARTICOLO 2

La Federazione è costituita agli effetti degli articoli 5 e 19 della legge 22 Maggio 1971 n. 343 allo scopo di mettere a comune esperienze e coordinare le attività che riguardano l'esercizio e lo sviluppo della professione di Architetto,

Pianificatore, Paesaggista e Conservatore, nell'ambito territoriale regionale, rappresentando gli Ordini provinciali aderenti, su mandato specifico, nelle sedi consultive regionali e nazionali, affiancare e sostenere quelle iniziative comuni che vengono promosse dai singoli Ordini provinciali nel rispetto dell'autonomia degli stessi ed in particolare nel:

- promuovere e valorizzare l'Architettura, il Territorio, il Paesaggio e l'Ambiente, nonché il ruolo, la dignità e la funzione dell'Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore, creando occasioni di confronto e di dibattito tra gli Ordini aderenti sulle politiche della professione e sulla cultura architettonica in genere;
- costituire presso la Regione Toscana la rappresentanza ordinistica nelle fasi di trattazione di nuove proposte normative che riguardano l'esercizio della professione degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori iscritti agli Ordini provinciali aderenti, sempre nel rispetto delle norme che disciplinano le professioni intellettuali;
- individuare strategie per operare in modo coordinato su comuni problemi e obiettivi condivisi;
- rendere più efficaci ed economiche le attività di tirocinio, aggiornamento, formazione e informazione degli iscritti;
- formulare pareri e proposte su tematiche d'interesse della categoria;
- condividere attività, iniziative e comportamenti virtuosi con gli altri Ordini aderenti;
- designare propri rappresentanti per la trattazione con le istituzioni di argomenti riguardanti la professione.

ARTICOLO 3

Il Consiglio della Federazione è composto dai Presidenti pro-tempore dei Consigli degli Ordini provinciali aderenti, come innanzi generalizzati.

I Consiglieri, ritenendosi seduta stante riuniti in Consiglio, nominano, per due esercizi, e cioé fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, quale Coordinatore il Presidente dell'"ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI LUCCA", arch. CECCHINI ELVIO RAFFAELE, nonchè quale Tesoriere il Presidente dell' "ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO", arch. PETTINI PIETRO.

Al Coordinatore spetta la rappresentanza della Federazione con la firma per tutti gli atti.

ARTICOLO 4

La Federazione sarà retta, oltre che dal presente atto costitutivo, dallo statuto che, scritto su undici pagine e tre fogli e composto di quattordici articoli, si allega sotto la lettera "A" al presente atto, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti i quali dichiarano di essere perfettamente edotte di tutti e di ciascuno degli articoli componenti il

predetto statuto.

ARTICOLO 5

La durata della Federazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 6

Gli esercizi si chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno; il primo si chiuderà il 31 dicembre 2013 (trentuno dicembre duemilatredici).

ARTICOLO 7

Gli ordini costituendi rinviano ad una prossima riunione la nomina degli organi della Federazione.

ARTICOLO 8

Si autorizzano iscrizioni e pubblicazioni del presente atto ai sensi di legge.

All'uopo viene delegato il Coordinatore arch. CECCHINI ELVIO RAFFAELE a compiere le pratiche necessarie per ottenere il riconoscimento della Federazione nonchè ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto le modifiche che venissero eventualmente richieste dagli organi competenti.

ARTICOLO 9

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico della Federazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto da persona di mia fiducia, salvo quanto di mia mano, su due fogli per sette pagine intere e fin qui dell'ultima, viene da me letto ai comparenti che lo approvano, lo confermano e con me Notaio alle ore diciotto e minuti trentasei lo sottoscrivono.

Firmato: GIGLI PAOLA - CELLAI GIANFRANCO - SCRIMA LUIGI - CECCHERINI ALESSANDRO - CECCHINI ELVIO RAFFAELE - PETTINI PIETRO - COLTELLI ELISABETTA - FRANCESCO D'AMBROSI NOTAIO - SIGILLO

ALLEGATO "
N. Rep. 44159
N. Racc. 21272

FEDERAZIONE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI TOSCANI

Art. 1 Costituzione della Federazione

E' costituita tra gli Ordini provinciali degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo in data 28 febbraio 2013 e gli altri Ordini provinciali degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori che vorranno aderirvi ed a ciò saranno ammessi un'associazione denominata "Federazione degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori toscani" (di seguito per brevità denominata Federazione).

La Federazione è senza scopo di lucro ed ha sede legale presso l'ordine degli Architetti PPC di Lucca, Piazza San Giovanni 4 e sede operativa presso la sede legale del Consiglio dell'Ordine provinciale cui appartiene il Coordinatore pro-tempore.

Art. 2 Finalità della Federazione

La Federazione è costituita agli effetti degli articoli 5 e 19 della legge 22 Maggio 1971 n. 343 allo scopo di mettere a comune esperienze e coordinare le attività che riguardano l'esercizio e lo sviluppo della professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore, nell'ambito territoriale regionale, rappresentando gli Ordini provinciali aderenti, su mandato specifico, nelle sedi consultive regionali e nazionali, affiancare e sostenere quelle iniziative comuni che vengono promosse dai singoli Ordini provinciali nel rispetto dell'autonomia degli stessi ed in particolare nel:

- promuovere e valorizzare l'Architettura, il Territorio, il Paesaggio e l'Ambiente, nonché il ruolo, la dignità e la funzione dell'Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore, creando occasioni di confronto e di dibattito tra gli Ordini aderenti sulle politiche della professione e sulla cultura architettonica in genere;
- costituire presso la Regione Toscana la rappresentanza ordinistica nelle fasi di trattazione di nuove proposte normative che riguardano l'esercizio della professione degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori iscritti agli Ordini provinciali aderenti, sempre nel rispetto delle norme che disciplinano le professioni intellettuali;
- individuare strategie per operare in modo coordinato su comuni problemi e obiettivi condivisi;
- rendere più efficaci ed economiche le attività di tirocinio, aggiornamento, formazione e informazione degli iscritti;
- formulare pareri e proposte su tematiche d'interesse della categoria;
- condividere attività, iniziative e comportamenti virtuosi con gli altri Ordini aderenti;
- designare propri rappresentanti per la trattazione con le istituzioni di argomenti riguardanti la professione.

Art. 3 Organi della Federazione

Gli organi della Federazione Regionale sono:
l'Assemblea;
il Consiglio;
il Coordinatore;
il Collegio dei Revisori (eventuale).

Art. 4 L'Assemblea

1- L'Assemblea è costituita da tutti i Consiglieri degli Ordini provinciali ed ha i seguenti compiti:
a) approva il programma della Federazione proposto dal Consiglio;
b) approva entro il primo quadrimestre di ogni anno il bilancio consuntivo e quello preventivo;
c) delibera le modifiche allo Statuto e al Regolamento;
d) delibera lo scioglimento della Federazione e la devoluzione del patrimonio.
2- L'Assemblea viene convocata dal Coordinatore in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque entro e non oltre il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
3- L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria su richiesta motivata da un numero non inferiore ad un decimo dei componenti l'Assemblea.
4- Il Coordinatore convocherà l'Assemblea entro quindici giorni dalla deliberazione del Consiglio.
5- La convocazione deve essere inviata a mezzo e-mail certificata ai singoli componenti almeno quindici giorni prima della data di convocazione con l'indicazione del giorno, luogo ed ora dell'adunanza nonchè delle materie da trattare; nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione.
Ciascun membro dell'assemblea dispone di un voto.
Per le deliberazioni di cui ai punti a), b) e c) del comma 1°, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno a distanza di un'ora dalla prima, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto, purchè sia in ogni caso rappresentata la maggioranza del numero degli Ordini aderenti alla Federazione, ciò mediante la presenza di almeno uno dei relativi Consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi dagli intervenuti.
Per le deliberazioni di cui al punto d) del comma 1°, l'Assemblea - tanto in prima quanto in seconda convocazione - è costituita e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

Art. 5 Il Consiglio

Il Consiglio della Federazione è composto dai Presidenti dei Consigli degli Ordini provinciali aderenti o in alternativa da consiglieri delegati dai Presidenti ovvero dai Consigli degli

Ordini provinciali aderenti. Sono membri di diritto del Consiglio della Federazione gli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori che hanno sede legale nella regione Toscana e che abbiano deliberato la loro richiesta di adesione alla Federazione con espressa accettazione delle condizioni del presente Statuto.
Il Consiglio elegge nel proprio seno il Coordinatore ed il Tesoriere che restano in carica per due anni. Possono essere rieletti per un secondo mandato.
In caso di assenza o d'impedimento del Coordinatore, ne fa le veci il Consigliere più anziano per iscrizione professionale.
La carica di Consigliere, di Tesoriere e di Coordinatore è esercitata a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese vive sostenute per adempiere al mandato, anche in relazione ad incarichi specifici di rappresentanza.
Spettano al Consiglio della Federazione i seguenti compiti nell'ambito del coordinamento delle funzioni degli Ordini riuniti nella Federazione:
* elabora il programma di lavoro e stabilisce obiettivi, risorse, metodi e tempi per l'attuazione del programma stesso;
* approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale da sottoporre all'Assemblea;
* esprime pareri consultivi ed assume iniziative, presso gli organi istituzionali competenti, rispetto ad apparati normativi, regolamenti e programmi che interessino la professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore;
* interviene per la tutela del titolo, la dignità ed il prestigio della professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore;
* costituisce commissioni o gruppi di lavoro consultivi e di studio, aperti a tutti gli iscritti indicati dai Consigli degli Ordini, per affrontare problematiche ordinistiche, nominando un responsabile;
* provvede alla designazione di rappresentanti della Federazione in commissioni consultive o comitati di studio su temi specifici istituiti presso le amministrazioni pubbliche;
* promuove iniziative di consulenza amministrativa e giuridica, al fine di un efficace coordinamento delle attività dei Consigli degli Ordini provinciali su temi deliberati dal Consiglio di Federazione;
* promuove e cura il collegamento con le attività di altri organismi;
* nomina il proprio rappresentante all'interno della Delegazione Consultiva a base regionale presso la Conferenza degli Ordini;
* propone all'Assemblea, sulla base di bilanci di previsione, la misura del contributo economico annuale degli Ordini provinciali aderenti e provvede alla riscossione per la copertura delle spese di gestione;

* patrocina e favorisce le attività di interesse degli Ordini provinciali, nonché quelle culturali e formative.

Il Consiglio si dota di un Regolamento per le proprie funzioni, le procedure e le modalità organizzative, da proporre preventivamente all'approvazione dell'Assemblea entro 60 giorni dalla registrazione dello Statuto.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il consiglio delibera a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

Art. 6 Il Coordinatore

Il Coordinatore è eletto dal Consiglio della Federazione, assume la rappresentanza della Federazione e svolge le seguenti funzioni:

* convoca il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno o comunque una volta ogni quadrimestre, e quando si renda necessario rinnovare una o più cariche di cui all'art.5 il cui avviso di convocazione deve essere trasmesso, almeno otto giorni prima della riunione salvo casi di urgenza;
* convoca il Consiglio entro quindici giorni dalla data in cui almeno un terzo dei consiglieri della Federazione in carica gliene faccia richiesta scritta con gli argomenti da porre in discussione;
* esercita tutte le altre attribuzioni tese al regolare funzionamento del Consiglio stesso;
* coordina le attività della Federazione;
* informa periodicamente il Consiglio circa le attività in corso.

Art. 7 Durata

La durata della Federazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 8 Partecipazione degli Ordini provinciali

Ogni Ordine provinciale, membro della Federazione, partecipa all'attività impegnandosi a:

* osservarne lo Statuto ed il Regolamento;
* collaborare, nel rispetto della propria autonomia, per il raggiungimento degli obiettivi deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio, secondo gli scopi statutari;
* versare alla Federazione le quote associative, nei termini, negli importi e nelle modalità regolarmente deliberate.

Art. 9 Quote associative

Gli Ordini provinciali aderenti versano la quota secondo la scadenza fissata dal Consiglio della Federazione al momento dell'approvazione del bilancio preventivo.

Le quote associative annue dovute dai singoli Ordini sono calcolate in base al numero degli iscritti rappresentati.

Nel caso di mancato versamento delle quote entro 90 giorni dalla scadenza prevista, l'Ordine inadempiente è sospeso da tutte le attività di Federazione.

Art. 10 Patrimonio della Federazione

Il patrimonio della Federazione è costituito:

- dalle quote e dai contributi;
- dagli avanzi di gestione;
- da altri proventi e somme concessi o erogati a qualsiasi titolo.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 11 Bilancio annuale

L'esercizio va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Al termine dell'esercizio, il Tesoriere redige la proposta di bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Il Tesoriere è tenuto a trasmettere, preventivamente, i bilanci annuali al Consiglio della Federazione, per l'esame e l'approvazione. Se è istituito il Collegio dei revisori dei Conti, il bilancio è trasmesso preventivamente anche a tale organismo.

Il bilancio consuntivo e preventivo è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art 12 - Collegio dei revisori (eventuale)

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dal Consiglio.

Il Collegio dei Revisori dura in carica due anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, effettua verifiche di cassa ed accerta la regolare tenuta delle scritture contabili. Esso esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio, su invito dello stesso.

Art. 13 Ammissione e recesso degli Ordini provinciali

Ogni ulteriore Ordine provinciale può presentare domanda di ammissione, sottoscritta dal Presidente ovvero dal Consigliere a ciò delegato, contenente le generalità dell'Ordine richiedente, nonché la dichiarazione - recata da delibera del Consiglio dell'Ordine - di volersi attenere alle norme del presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi della Federazione; l'ammissione dell'Ordine avverrà tramite l'accettazione della suddetta domanda, da parte del Consiglio della Federazione.

Per l'efficacia della ammissione l'Ordine richiedente dovrà aver pagato la quota associativa per l'anno corrente oltre a quota straordinaria determinata dal Consiglio della Federazione in proporzione al patrimonio pro-tempore della Federazione.

Ogni Ordine provinciale può ritirare la propria adesione alla Federazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purchè sia fatta almeno tre mesi prima.
L'Ordine provinciale che recede è comunque tenuto a far fronte al versamento della quota associativa dell'anno in corso; lo stesso non può ripetere i contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio della Federazione.

Art. 14 - Scioglimento della Federazione

La Federazione, oltre che per deliberazione dell'Assemblea, si scioglie automaticamente nel caso in cui il numero dei suoi aderenti (numero Ordini) sia inferiore a cinque per un periodo superiore a sei mesi.
I beni o passività saranno suddivisi fra i vari Ordini provinciali aderenti al momento dello scioglimento in base al numero degli iscritti di ciascuno.
Firmato: GIGLI PAOLA - CELLAI GIANFRANCO - SCRIMA LUIGI - CECCHERINI ALESSANDRO - CECCHINI ELVIO RAFFAELE - PETTINI PIETRO - COLTELLI ELISABETTA - FRANCESCO D'AMBROSI NOTAIO - SIGILLO

AUTENTICAZIONE DI COPIA

La presente copia, composta di N. DIECI pagine si certifica - da me sottoscritto NOTAIO Dott. FRANCESCO D'AMBROSI con studio in Prato ed iscritto al Collegio Notarile di Prato - conforme all'originale esistente nei miei atti, firmato ai sensi di legge.
Prato, lì 04 APRILE 2013

SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI